



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Mod\_fdgc\_1\_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE

SERVIZIO: GESTIONE IMU E TASI

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 177 del 17/05/2023

DGC: 186 del 17/05/2023

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 7

del 17/05/2023

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 167**

**OGGETTO:** PROPOSTA AL CONSIGLIO: Conferma delle Aliquote dell'Imposta Municipale (IMU) da applicarsi per l'anno 2023

Il giorno 17/05/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

Laura LIETO  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta,**

**Premesso** che l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

**che** l'articolo 1, comma 780, della medesima legge n. 160/2019, dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**che**, in virtù dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, il termine previsto per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**che** il decreto del Ministro dell'interno del 19 aprile 2023 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 31 maggio 2023;

**che**, ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della citata legge n. 160/2019, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;

**Considerato che** la citata legge n. 160/2019, all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento (5 per mille) e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali (1 per mille) o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento (1 per mille) e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 (7,6 per mille) per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 (10,6 per mille) per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (8,6 per mille), di cui la quota pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille) è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuirla fino al 0,76 per cento (7,6 per mille);

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (8,6 per mille) e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento (10,6 per mille) o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**Visto:**

- il comma 756 della citata legge n. 160/2019, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della medesima legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la sopramenzionata limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

- che, tuttavia, ad oggi, poiché il decreto in questione non è stato ancora emanato dal Mef, non può trovare applicazione la deroga di cui al comma 767, come modificato dalla legge n.127/2022, in base alla quale, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dalla normativa e non quelle determinate per l'anno precedente;

**Considerato che**, il differimento nell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel sopramenzionato comma potrebbe ingenerare nella platea dei contribuenti incertezza in merito alla individuazione della corretta aliquota da applicare ai fini del calcolo dell'imposta, si ritiene, comunque, opportuno procedere alla adozione di una deliberazione confermativa delle aliquote già in vigore nell'anno di imposta precedente;

**Considerato che** ai sensi dell'articolo 1, comma 749 della citata legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**che** il medesimo comma 749 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**che**, ai sensi del citato comma 749, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**che** la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell'abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L'esenzione IMU per l'immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge;

**Preso atto che**, ai sensi dell'articolo 1, comma 740 della citata legge n. 160/2019 l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle pertinenze delle medesime;

**che**, ai sensi del successivo comma 741, lettera c, l'IMU non si applica: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di

abitazione in capo al genitore affidatario stesso; ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**che**, ai sensi del citato comma 741, lettera c, punto 6, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

**che**, ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c, della citata legge n. 160/2019 per le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), la base imponibile è ridotta del 50%;

**che**, ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dall'anno di imposta 2021, alle unità immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione dell'importo dovuto del 50%. Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;

**Considerato** che ai sensi l'articolo 2, comma 4, della legge n. 431/1998, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

**che**, in data 7 novembre 2017, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I., A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 431/1998;

**che**, ai sensi dell'articolo 1, comma 760 della citata legge n. 160/2019, l'imposta dovuta dagli immobili concessi in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

**Preso atto** che l'articolo 1, comma 81, della citata legge n. 197/2022, ha disposto l'esenzione dall'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

**Considerate** le notorie difficoltà finanziarie dell'Ente, la necessità di incrementare le entrate - in attuazione del cosiddetto Patto per Napoli - e il perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, confermare, per il 2023, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

**Visto** che il gettito previsto nel 2023 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2023;

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

**Letto** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);  
**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e sue successive modificazioni ed integrazioni;  
**Visto** il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni;  
**Vista** la legge 24 dicembre 2012 n. 228 e sue successive modificazioni ed integrazioni;  
**Vista** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;  
**Vista** la legge 27 dicembre 2019 n. 160 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente  
(Giuseppe Stanco)



Con voti UNANIMI,


### DELIBERA

Proporre al Consiglio:


- 1) **Confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU):
    - a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
    - b) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
    - c) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
    - d) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
    - e) Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
    - f) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
  - 2) **Dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
  - 3) **Demandare** al Servizio Gestione IMU e TASI la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- ☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
(Pier Paolo BARETTA)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE IMU E TASI  
(Giuseppe STANCO)



VISTO: IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE  
(Paola SABADIN)



Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. .....7.....DEL 17/05/2023, AVENTE AD  
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Conferma delle Aliquote dell'Imposta Municipale  
(IMU) da applicarsi per l'anno 2023**

Il Dirigente del Servizio Gestione IMU e TASI esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il  
seguito parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi, 17-05-2023.....

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 17/05/2023..... e protocollata con il  
n. 17/05/2023/186.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla  
suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
V. f. e  
.....

Addi, 17/5/23.....

IL RAGIONIERE GENERALE

*Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio*



**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.  
Proposta al Consiglio Comunale prot. n. 7 del 17.05.2023 DGC 2023/186 del 17.05.2023  
Servizio Gestione IMU e TASI**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio Comunale la conferma delle Aliquote dell'Imposta Municipale (IMU) per l'anno d'imposta 2023, così come riportate nel provvedimento

Vista l'istruttoria tecnica compiuta nel merito dal dirigente proponente che si esprime, nel competente parere di regolarità tecnica nei termini di " favorevole" rappresentando, nella narrativa, che " *il gettito previsto nel 2023 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2023*"

Tanto premesso, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 17.05.2023

Il Ragioniere Generale  
dott. ssa *Claudia Gargiulo*  


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL 17.05.2023

SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 17 maggio 2023 S.G. 177

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il presente provvedimento la Giunta intende proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale (IMU) da applicarsi per l'anno 2023.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è *"Favorevole"*.

Il Ragioniere Generale si è espresso nel senso che il parere contabile, prescritto dall'art. 49, co. 1 del TUEL n. 267/2000 è favorevole *"vista l'istruttoria tecnica compiuta nel merito dal Dirigente proponente"* e visto che nella parte narrativa è espressamente affermato che *"il gettito previsto nel 2023 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2023"*.

Il provvedimento è pervenuto in prossimità della seduta di Giunta ed è stato oggetto di lettera d'urgenza del Sindaco; pertanto, nel prendere atto che, come dichiarato dalla dirigenza nella parte narrativa, trattasi di un provvedimento non necessario, in quanto in mancanza di approvazione della delibera che fissa le aliquote Imu per l'anno 2023, si applicano le aliquote in vigore per l'anno 2022 (tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 756 della legge 160/2009 e della mancata adozione del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze in tale norma prevista) si condivide che il differimento a causa della mancata emanazione del decreto, dell'entrata in vigore della normativa di cui ai commi 756 e ss. (che stabiliscono l'obbligo della adozione della deliberazione, pena l'applicazione di aliquote base), potrebbe ingenerare nella platea dei contribuenti incertezza in merito alla corretta aliquota da applicare ai fini del calcolo dell'imposta. Pertanto, si ritiene opportuno adottare una deliberazione confermativa delle aliquote già in vigore nell'anno di imposta precedente, aliquote massime per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.



Per il contenuto squisitamente tecnico della proposta, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dalla dirigenza proponente.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

*Monica Cinque*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Visto:  
Il Sindaco



Firmato  
digitalmente  
da MONICA  
CINQUE  
C: IT



Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 167 del 17/5/23 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate;

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19/5/23 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**ITER SUCCESSIVO**

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data .....
- ☐ Deliberazione decaduta .....
- ☐ Altro .....

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale**

.....

**Attestazione di conformità**

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

**Il Funzionario responsabile**

.....